

**N. 03495/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 02770/2012 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2770 del 2012, proposto da:

Provincia di Bari, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Felice Eugenio Lorusso e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Scrofa, n. 64;

***contro***

Tersan Puglia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione I, n. 85/2012, resa tra le parti, di accoglimento del ricorso proposto dalla Tersan Puglia s.p.a. per la condanna della Provincia di Bari al risarcimento del danno derivato dall'adozione del provvedimento dirigenziale n. 99 dell'11 maggio 2004, di

ritiro con effetto immediato dell'autorizzazione alla Tersan Puglia s.p.a. al trattamento, stoccaggio e riciclo di rifiuti speciali non pericolosi con produzione, mediante procedimento di compostaggio, di ammendante compostato misto per l'agricoltura; ciò a seguito dell'accoglimento, con sentenza di detto T.A.R. n. 4676 del 21 ottobre 2004, dell'impugnativa giurisdizionale a suo tempo proposta dalla società suddetta avverso il citato negativo provvedimento

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Viste le proprie ordinanze 14 gennaio 2013 n. 98 e 9 aprile 2014, n.1644;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la propria sentenza non definitiva 8 aprile 2014 n. 1644;

Vista la istanza del 20 giugno 2014 del c.t.u. ing. Donato Pezzuto;

Viste le note d'udienza depositate il 2.7.2014 della Provincia di Bari;

Visti gli artt. 19, 67 e 68 del cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Lorusso e Paccione;

1.- Con istanza del 20 giugno 2014, depositata in giudizio il 23 giugno/3 luglio 2014, il dott. Donato Pezzuto, nominato consulente tecnico d'ufficio con ordinanza di questa Sezione 9 aprile 2014, n.1644 - al fine di accertare l'entità del lucro cessante derivato alla società Tersan Puglia s.p.a. dalla adozione del provvedimento annullato dal T.A.R. Puglia, Bari, con sentenza n. 4676 del 2004-, premesso che gli è stato assegnato il termine di "60 giorni dal giuramento", effettuato il 29 aprile 2014, per la trasmissione di uno schema di relazione alle parti ed ai loro consulenti tecnici, affinché trasmettessero entro i successivi 15 giorni eventuali osservazioni e

conclusioni, ed il termine di 90 giorni dal conferimento dell'incarico per il deposito della relazione finale, ha evidenziato che il c.t.p. della Tersan Puglia s.p.a. ha consegnato al consulente solo parte della documentazione richiesta in data 15.5.2014, necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico, ed ha quindi chiesto la concessione di una proroga di 30 giorni del termine per la trasmissione alle parti dello schema della propria relazione e, conseguentemente, del successivo termine per il deposito della relazione finale.

2.- Con note d'udienza depositate il 2 luglio 2014 la Provincia di Bari ha chiesto che sia tenuto conto, all'atto della nuova fissazione dei termini in questione, dell'imminente periodo di sospensione feriale.

3.- Tanto premesso la Sezione, visto l'art. 67, comma 3, del c.p.a. in base al quale detti termini sono prorogabili ai sensi dell'art. 154 del codice di procedura civile, secondo cui *“Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato”*, e ritenuto che la istanza in esame è assistita da condivisibili ragioni, accoglie la sopra indicata domanda formulata dal citato c.t.u. e concede la proroga di trenta giorni del termine ad esso assegnato per la trasmissione dello schema della propria relazione alle parti o ai loro consulenti tecnici, se nominati, nonché del termine a questi concesso per la trasmissione al c.t.u. di eventuali osservazioni e conclusioni e del termine per il deposito della relazione finale nella Segreteria della Sezione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), non

definitivamente decidendo, accoglie la istanza del c.t.u. dott. Donato Pezzuto di cui in motivazione e concede la proroga di trenta giorni del termine ad esso assegnato per la trasmissione dello schema della propria relazione alle parti o ai loro consulenti tecnici, se nominati, nonché del termine a questi concesso per la trasmissione al c.t.u. di eventuali osservazioni e conclusioni e del termine per il deposito della relazione finale nella Segreteria della Sezione.

La Segreteria della Sezione provvederà a dare comunicazione della presente ordinanza alle parti nei rispettivi domicili eletti, al c.t.u. e ai c.t.p. nominati dalle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Fulvio Rocco, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 09/07/2014**

**IL SEGRETARIO**

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)